

D.D.G. n. 594 del ___ 03 DIC 2014

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 8/2000, la L.R. 10/2000, la L.R. 4/2003, la L.R. 17/04 e la L.R. 19/2005;
- VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;
- VISTA** la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011;
- VISTO** il D. Lgs. n. 33/2013
- VISTO** il D. Lgs. N. 39/2013
- VISTA** la L.R. n. 5 del 28 gennaio 2014
- VISTA** la L.R. n. n.13 dell'11 giugno 2014
- VISTA** la L.R. n. 21 del 12 agosto 2014
- VISTA** la deliberazione n.2 del Commissario Straordinario dell'Ente con la quale il Dr. Lucio Giuseppe Monte è stato nominato Direttore Generale dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio approvata dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari con nota n. 20060 del 17 giugno 2013;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 256/Serv.I/S.G. del 3 settembre 2014 con il quale si è provveduto alla nomina del Sig. Antonino Di Giacomo Pepe quale Commissario Straordinario dell'Ente;
- VISTA** la controversia insorta tra questo Istituto ed il dipendente di questo Istituto, Dr. Daniele Oliva;
- VISTA** la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2603/2014 con la quale il ricorso proposto dal predetto Dr. Oliva, riunito a quello proposto da altro dipendente, è stato respinto con condanna del medesimo al pagamento delle spese di giudizio per Euro 1400,00 oltre iva cpa e spese generali in favore di questo Istituto;
- CONSIDERATO** che il sopracitato Dr. Oliva ha effettuato il pagamento di quanto da questi dovuto pari ad Euro 2042,76 mediante bonifico bancario in favore di questo Istituto;
- RITENUTO** di dover procedere all'accertamento della predetta somma sul cap. 103 – recuperi e rimborsi diversi – del bilancio di previsione Irvo esercizio finanziario 2014

DECRETA

- di accertare, per le causali di cui in narrativa, la complessiva somma di Euro 2042,76 sul cap. 103– recuperi e rimborsi diversi – del bilancio di previsione Irvo esercizio finanziario 2014;
- di provvedere alla pubblicazione del presente D.D.G. sul sito istituzionale dell'Ente anche ai sensi di quanto all'art. 68 L.R. n. 21/14



Il Direttore Generale

Dr. Lucio Giuseppe Monte

Lucio f. Monte



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nelle cause civili riunite iscritti al N. 9423/11 R.G.L. promosse

DA

OLIVA DANIELE, COTTONE GUIDO

rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Jeni ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Palermo, via Goethe n. 71

ricorrenti

CONTRO

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE

E DEL VINO

rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Puleo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Pipitone Federico n.127

E CONTRO

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED

ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIANA

rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo, via A. De Gasperi n.81

resistenti

Avente ad oggetto: differenze retributive
all'udienza di discussione del 06/11/2014 ha pronunciato

SENTENZA

dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione

DISPOSITIVO

Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge per ciascuna parte costituita.

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

N° 2603/2014
Registro Sentenze Lavoro

Cron. 40484/14

Addi _____

Rilasciata spedizione in
forma esecutiva all'Avv.

Per _____

Il Cancelliere
Gambino Gaspare Valerio

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

- Premesso che, con separati ricorsi poi riuniti, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio l'Istituto Regionale della Vite e del Vino e l'Assessorato regionale per le Risorse Agricole e Alimentari, chiedendo dichiararsi il loro diritto ad aver attribuita la parte variabile della retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato asseritamente maturate nel periodo gennaio 2002/marzo 2010 oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente cagionatigli dalla loro mancata corresponsione, anche sotto il profilo della perdita di chances; in subordine, chiedevano il riconoscimento di una somma a titolo di danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico ed esistenziale e, in ulteriore subordine, chiedevano che le somme non erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato gli fossero riconosciute a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.;
- premesso che, ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'infondatezza;
- premesso che, senza alcuna istruzione, autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza del 06.11.14 i procuratori delle parti discutevano la causa, che – sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti difensivi – veniva decisa come da dispositivo in epigrafe;
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che la parte variabile della retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato sono emolumenti che competono al dirigente pubblico solo qualora questi abbia concordato con l'ente pubblico l'attribuzione per iscritto di uno specifico incarico dirigenziale, di cui siano specificati natura, oggetto, programmi da realizzare e obiettivi da conseguire, risorse umane e finanziarie a disposizione, tempi di attuazione, durata dell'incarico e trattamento economico complessivo (cfr. art. 13 CCRL approvato con D.P.Reg. n. 10/2001), e sono ricollegati all'effettivo espletamento dell'incarico e al conseguimento del risultato;
- rilevato che, come emerge dagli atti e dalle difese, nessun (valido) incarico di tal fatta è mai stato concordato tra i ricorrenti e l'Istituto convenuto nel periodo in questione, né avrebbe potuto essere concordato. Infatti, *condicio sine qua non* per la stipula di incarichi del genere è l'individuazione delle strutture organizzative di grado dirigenziale, ciò cui l'Istituto non poteva provvedere se non previa adozione del Regolamento di Organizzazione e sua approvazione da parte degli organi competenti. Peraltro, nessun rilievo può attribuirsi al ritardo con cui l'Istituto convenuto si è dotato dell'anzidetto Regolamento: un fatto del genere può rilevare nei rapporti fra organi (in specie, nei rapporti fra la l'Istituto e gli organi regionali preposti alla sua

vigilanza), non certo nei rapporti con i terzi come i ricorrenti, titolari al riguardo di mere aspettative.

Dovendo pertanto escludersi che i ricorrenti, per il semplice fatto di essere dirigenti, possano vantare alcun diritto alla parte variabile della retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato (cfr. in tal senso Cass. n. 12498 del 2012), resta a fortiori escluso che la mancata attribuzione di uno specifico incarico possa assurgere a causa di qualsivoglia danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, o addirittura rilevare quale arricchimento senza causa per l'Istituto convenuto;

- rilevato, inoltre, che con motivazioni analoghe a quelle svolte e dunque del tutto condivisibili si è già espresso il Tribunale di Palermo, con sentenze da intendersi richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc;

- rilevato, dunque, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite, di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo il 06/11/14

Il Giudice
Cinzia Sofieffini



Numero Verde 600 544 242
Dall'estero +39 0342 522 899

ISTITUTO REGIONALE DELLA
Enti Pubblici - Documenti - Provvisori Entrate

MENU » ESCI »

ISTITUTO REG.LE VINO E OLIO (Cod. 1160322 - Esercizio 2014)

Parametri: Importo da:Tutti Importo a:Tutti Numero da: 4394 Numero a: 4394 Regol.:Tutti Anagr.:Tutti Conto:Tutti
Da data:01-12-2014 A data:02-12-2014

[Torna al MenuEnti](#) [Esporta su file](#) [Note esportazione](#)

Data inserimento	Numero	Importo	Regolarizzato	Conto	Causale	Versante	Tipo Imputaz.	Bolli	Importo	Spese	Importo	Ricev
28/11/2014	4394	2.042,76		1	SPESE LEGALI SENTENZA 2603 2014 TRIBUNALE DI PALER	OLIVA DANIELE		esenti		esenti		454
TOTALE:		2.042,76										

Record visualizzati da 1 a 1 di 1

[Torna al MenuEnti](#) [Esporta su file](#) [Note esportazione](#)

[Trasparenza](#) | [Sicurezza](#) | [Privacy](#) | [Demo](#) | [F.a.q.](#) | [accessibilità](#) | [contatti](#) | [credits](#)

02-12-2014 - 12:55
GRUPPO BANCARIO

